Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Sabato, 5 giugno 1971**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180.**

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1460.**

Estinzione della fondazione « Avv. Umberto Luzzatto », con sede in Venezia Pag. 3402

1971

LEGGE 3 maggio 1971, n. **301.**

Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'Aeronautica militare Pag. 3403

LEGGE 8 maggio 1971, n. **302.**

Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili. Pag. 3403

LEGGE 8 maggio 1971, n. **303.**

Modifica dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili. Pag. 3403

LEGGE 8 maggio 1971, n. **304.**

Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 Pag. 3404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971, n. **305.**

Modificazioni allo statuto della « Fondazione conte Gian Giacomo Morando Bolognini », in S. Angelo Lodigiano. Pag. 3404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco di Custoza » e approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 3404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Donnaz » e approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 3406

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1971.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale in Porto Alegre (Brasile) . . . . Pag. 3409

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1970-71. Pag. 3409

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Autorizzazione alla Banca popolare di Camerino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Camerino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni della provincia di Macerata . Pag. 3409

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Riello bruciatori di Legnago . . . . . . Pag. 3410

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1971.

Proroga del termine per la presentazione della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva nella provincia di Reggio Calabria . . . . Pag. 3410

DECRETO PREFETTIZIO 3 aprile 1971.

Sostituzione di due componenti il consiglio provinciale di sanità di Pescara . . . . Pag. 3411

DECRETO PREFETTIZIO 12 maggio 1971.
Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno . . Pag. 3411

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 maggio 1971.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Assisi. Pag. 3411

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 3412

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia e Romagna: Approvazione del piano di zona del comune di Gualtieri Pag. 3412

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana: Variante al piano regolatore di Siena Pag. 3412

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Quinto Vicentino . . . . Pag. 3412

Ministero della difesa:

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in Monopoli . . . Pag. 3412
Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiri a segno di Chivasso Pag. 3412
Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Tolve . . Pag. 3412

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea . . Pag. 3412
Esito di ricorsi . . . . . Pag. 3412

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3413

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento della « Società cooperativa agricola di consumo di Garessio-Trappa », con sede in Trappa di Garessio Pag. 3414
Revoca degli amministratori e dei sindaci della società mutua cooperativa edilizia « Reginella », con sede in Genova-Sestri, e nomina di un commissario governativo. Pag. 3414
Modifica all'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società turismo e autolinee Roma - STEAR, con sede in Roma . Pag. 3414
Modifica del decreto ministeriale 4 gennaio 1971 relativo allo scioglimento della società cooperativa edilizia « Casa Insula », con sede in Genova . Pag. 3414

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Esito di ricorso . . . Pag. 3414

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli. Pag. 3414
Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della Laga, con sede in Teramo . Pag. 3414
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Roccapiemonte Pag. 3414
Sostituzione di un componente del collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa . Pag. 3414

Ministero delle finanze:

Avviso di rettifica . . Pag. 3414
Errata-corrige . . . . . Pag. 3414

Ministero della sanità: Elenco n. 112 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4209/R in data 4 maggio 1971 . . . . Pag. 3415

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso, per titoli e per esami, per direttore di sezione nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria riservato al personale assunto, a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria. Pag. 3420

Ministero della sanità: Nomina del membro aggiunto per le lingue straniere in seno alla commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova . . . . Pag. 3423

Ministero della difesa:

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » comune. Pag. 3423
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « armaiolo » qualificato Pag. 3423
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » qualificato . . . . Pag. 3423
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « meccanico » comune . Pag. 3423
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « falegname » comune Pag. 3423
Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » comune. Pag. 3423

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecento posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . Pag. 3423

Ufficio medico provinciale di Bologna: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna Pag. 3424

Ufficio medico provinciale di Cosenza: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza . . . . Pag. 3424

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. **1460.**

Estinzione della fondazione « Avv. Umberto Luzzatto », con sede in Venezia.

N. 1460. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene dichiarata estinta la fondazione « Avv. Umberto Luzzatto », con sede in Venezia. I relativi beni vengono devoluti all'amministrazione provinciale di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 38. — VALENTINI

LEGGE 3 maggio 1971, n. **301.**

Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'Aeronautica militare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9 e 11 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, sul riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare, sono prorogate per gli anni 1970 e 1971, salvo per quanto si riferisce alla aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di amministrazione.

All'assorbimento delle eccedenze nel grado di colonnello del ruolo di commissariato derivanti dalla applicazione della presente legge si provvederà mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate alla lettera *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1970 della presente legge, si procede per ciascun ruolo alla formazione di un quadro suppletivo di avanzamento comprendente un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento per ciascun ruolo. In tale quadro sono iscritti i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato che, nella graduatoria di merito per l'anno 1970 integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui all'articolo 5 della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, seguono quelli iscritti nel quadro originario, i maggiori ed i capitani del ruolo amministrazione giudicati idonei e non iscritti nel quadro stesso. Le promozioni per l'anno 1970 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 2.600.000, derivante dall'applicazione della presente legge negli anni finanziari 1970 e 1971, si provvede, rispettivamente a carico e a riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 8 maggio 1971, n. **302.**

Modifica dell'articolo 514 del codice di procedura civile in tema di cose mobili assolutamente impignorabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il numero 2) dell'articolo 514 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

« 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 8 maggio 1971, n. **303.**

Modifica dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — RESTIVO — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 8 maggio 1971, n. **304**.

Conservazione ai residui e utilizzo delle somme stanziate nel bilancio del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme di cui all'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, assegnate negli anni 1967, 1968, 1969 e 1970, che non siano state impegnate allo scadere dell'anno finanziario 1970 potranno essere utilizzate a tutto il 31 dicembre 1971.

Art. 2.

Le somme indicate nell'articolo precedente e quelle stanziate al capitolo n. 1139 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1971, dedotte le quote necessarie al pagamento dell'integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni di cui agli articoli 47 e 48 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, valutate in lire 700 milioni per l'anno 1971, sono assegnate alle regioni con decreto del Ministro per la sanità per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 33 della legge predetta ed in deroga agli articoli 26, 27 e 29 della legge stessa.

Il decreto di ripartizione delle somme predette è adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri;

a) il cinquanta per cento delle somme verrà assegnato alle regioni ammesse ai benefici di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive modificazioni ed integrazioni e alle regioni entro il cui territorio sono state riconosciute le zone depresse del centro-nord in applicazione della legge 22 luglio 1966, n. 614, in relazione alla popolazione presente nei territori delimitati dalle predette leggi;

b) il residuo cinquanta per cento verrà distribuito a tutte le regioni in relazione alla popolazione presente.

Le regioni, nell'utilizzare le somme assegnate, dovranno destinarle prioritariamente all'acquisto e al rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie necessarie ad assicurare l'efficienza dei servizi speciali ospedalieri di pronto soccorso, rianimazione, emodialisi, radiologia ed analisi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MARIOTTI — FERRARI AGGRADI GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1971, n. **305**.

Modificazioni allo statuto della « Fondazione conte Gian Giacomo Morando Bolognini », in S. Angelo Lodigiano.

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, i diritti a favore e gli obblighi a carico dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma in forza del regio decreto 19 dicembre 1934, n. 459, e dello statuto della « Fondazione conte Gian Giacomo Morando Bolognini », in S. Angelo Lodigiano, vengono trasferiti all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma che ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, gli è subentrato. I riferimenti, inoltre, a « Stazione fitotecnica » dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura e « Consorzio provinciale e dell'economia corporativa di Milano » vengono attribuiti rispettivamente a « Stazione operativa periferica » dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e « Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ». All'art. 4 dello statuto, infine, viene aggiunto un nuovo comma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 39. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco di Custoza » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto, 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, inteso ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per le Venezie;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Bianco di Custoza » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1970, n. 118;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Bianco di Custoza ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Bianco di Custoza » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionate nei recipienti di cui sopra possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quello che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1971
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 107

Disciplinare di produzione del vino « Bianco di Custoza »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco di Custoza » deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (localmente noto come « Castelli romani »): 35-45 %;

Garganega: 20-30 %;

Tocai friulano (localmente noto come « Trebbianello »): 5-15 %;

Cortese (localmente noto come « Bianca Fernanda »), Malvasia toscana e Riesling italico da soli o congiuntamente: 20-30 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Bianco di Custoza », comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo Veronese, Pastrengo, Bussolengo e Sona.

Tale zona è così delimitata:

partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna, da contrada Cesure, (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di bonifica dell'Alto Agro Veronese sino a località Boscone, innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino ad incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Cà Delia.

Segue detta strada, toccando C. Nova Pigno e le Grottarole, sino all'incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.

Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a Pozzolo sino a località C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.

Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola Serenelli seguendolo verso sud, sino ad incontrare il confine di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).

Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale toccando successivamente le località Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità della località Pignolini e lì, attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi sulla carrareccia che passa ad est di Cà Gozzetto toccando successivamente Cà Serraglio e passando ad ovest di quota 101 termina a Cà Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.

Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino ad imboccare la carrareccia che passando per località Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.

Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor; prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.

Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del porto di Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che, toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge a località Cà Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda.

Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a località « Le Tende », e da qui, seguendo la strada Pacengo-Colà, sino a C. alle Croci.

Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e Sarnighe, incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112.

Segue, risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimità della località Mirandola, il confine comunale Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la strada provinciale Verona-Lago, ad ovest di località Osteria Vecchia.

La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimità dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino ad incontrare l'autostrada del Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale Bussolengo-Sona.

Segue detto confine verso sud, sino a località Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.

Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a località Cesure punto di partenza.

Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo territorio del comune di Peschiera del Garda comprendente il Monte Zecchino, così delimitato:

dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue verso ovest, per Cà Boschetti e Cà Rondinelli per poi seguire il confine di provincia-regione toccando successivamente Cà Boffei, Soregone, Cà Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino ad incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Bianco di Custoza » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedecollinari, esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea o ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Bianco di Custoza » non deve essere superiore ai quintali 130 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonchè nei comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Bianco di Custoza » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Bianco di Custoza », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;
sapore: sapido, morbido, delicato di giusto corpo, leggermente amarognolo;
odore: vinoso, molto profumato, leggermente aromatico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11 gradi;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 16,5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del « Bianco di Custoza » spumante deve avvenire nella zona di vinificazione di cui all'art. 5.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi o altri recipienti contenenti il vino « Bianco di Custoza » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Bianco di Custoza » vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4944)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Donnaz » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Donnaz », corredata dal parere della commissione consiliare permanente per l'agricoltura della Valle d'Aosta;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Donnaz» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1970, n. 42;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Donnaz » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1971.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1971, con la denominazione di origine controllata « Donnaz » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Donnaz ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Nel primo anno di applicazione dell'unito disciplinare di produzione, il periodo di invecchiamento obbligatorio, previsto dall'art. 5 del disciplinare medesimo, è ridotto ad un solo anno, mentre dal secondo al quinto anno detto periodo di invecchiamento obbligatorio è ridotto a due anni di cui uno in botti di legno.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Donnaz » in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate ai registri di carico e scarico, o alle schede di produzione.

Art. 6.

Al vino « Donnaz » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla

scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1971
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 108

Disciplinare di produzione per il vino «Donnaz»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Donnaz » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Donnaz » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (detto localmente Picoutener).

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti dai vitigni Freisa, Neyret, Vien de Nus, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti sino ad un massimo del 15 % del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata, che comprende in parte i territori dei seguenti comuni: Donnaz, Perloz, Bard e Pont St. Martin.

Tale zona è così delimitata:

in sinistra della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di metri 700 s.l.m.;

in destra della Dora Baltea, nel comune di Donnaz, sul cono di deiezione del torrente Valbona, unicamente la frazione di Gran Vert.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dèi vigneti destinati alla produzione del vino « Donnaz » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati sulle coste rocciose, sui terrazzamenti, sui terreni di origine morenica, in buona esposizione, soleggiati, con esclusione di quelli situati nella zona pianeggiante di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Donnaz » è stabilita in q.li 75 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio per il vino di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, la vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio, distintamente o congiuntamente, possono essere consentiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste anche ad aziende situate fuori della zona di produzione delle uve, ma nell'ambito della regione di Aosta e dell'ex circondario di Ivrea, sentito di volta in volta il parere dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Donnaz » una gradazione alcoolica minima naturale di 11 gradi.

Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Per avere diritto alla denominazione di origine controllata il vino « Donnaz » deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di tre anni di cui almeno due in botti di legno di rovere o di castagno di capacità non superiore a 30 ettolitri. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Donnaz » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso brillante, tendente al granato chiaro;

odore: fine e caratteristico, con profumo di mandorla, specie se molto invecchiato;

sapore: morbido, di corpo non eccessivo, leggermente mandorlato, con fondo amarognolo;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11,50;

estratto secco netto minimo: 23 per mille;

acidità totale minima: 5,5 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Donnaz » in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, borgognona o similari oppure corrispondenti ad antico uso e tradizione.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Donnaz », vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4945)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1971.

Circoscrizioni territoriali degli uffici consolari di 2ª categoria dipendenti dal consolato generale in Porto Alegre (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Le circoscrizioni dei sottoindicati uffici consolari di 2ª categoria, dipendenti dal consolato generale in Porto Alegre (Brasile) sono così stabilite:

Vice consolato di 2ª categoria in Rio Grande: Rio Grande e S. Josè do Norte.

Agenzia consolare di 2ª categoria in Bagè: Pinheiro Machado, Piratinì, Caçapava, S. Gabriel e Dom Pedrido.

Agenzia consolare di 2ª categoria in Livramento: Rosario do Sul, Alegrete e Quaraì.

Agenzia consolare di 2ª categoria in Pelotas: Jaguarao, Arroio Grande, Erval, Canguçù, S. Lourenco do Sul e Camaqua.

Agenzia consolare di 2ª categoria S. Vitoria do Palmar: la città di Santa Vitoria do Palmar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1971

Il Ministro: MORO

(5045)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1970-71.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1932, e modificato con regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito in legge 29 aprile 1940, n. 497;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale risi, approvato con decreto interministeriale 28 giugno 1961;

Visto il regolamento n. 359/67 adottato in data 25 luglio 1967 dal consiglio della Comunità economica europea, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 7 maggio 1966, n. 303, relativa all'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo d'intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1970, concernente le norme regolatrici dell'attività dell'organismo d'intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1970-71;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi nella riunione tenuta il 15 settembre 1970, aggiornata alla data del 29 ottobre successivo, con la quale il diritto di contratto, previsto dalle disposizioni sopra richiamate, viene fissato per la campagna di commercializzazione 1970-71 in lire 240 al quintale, di cui lire 50 al quintale da destinare e vincolare all'attuazione di un programma promozionale inteso a incrementare il consumo del riso italiano nell'alimentazione nazionale e a favorirne il collocamento sui mercati esteri;

Tenuto conto delle effettive esigenze dell'Ente nazionale risi per l'espletamento delle sue finalità istituzionali e per gli interventi che esso è chiamato a svolgere quale organismo di intervento, previsti dall'art. 5, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67 adottato il 25 luglio 1967 dal consiglio della Comunità economica europea;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi nella riunione tenuta il 15 settembre 1970, aggiornata alla data del 29 ottobre successivo, con la quale viene fissato in lire 240 al quintale di risone il diritto di contratto che sarà percepito dall'Ente stesso per la campagna di commercializzazione 1970-71.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5061)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1971.

Autorizzazione alla Banca popolare di Camerino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Camerino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 5 novembre 1962 e 7 maggio 1963 con i quali la Banca popolare di Camerino, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Camerino (Macerata), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Camerino, Macerata, Matelica, San Severino Marche e Tolentino, tutti in provincia di Macerata;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Camerino, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Camerino (Macerata), con i propri decreti 5 novembre 1962 e 7 maggio 1963 di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Cessapalombo, Civitanova Marche, Fiordimonte, Gagliole, Monte Cavallo, Poggio San Vicino, Ripe San Ginesio e Sefro, in provincia di Macerata.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del suddetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Camerino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5060)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Riello bruciatori di Legnago.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 14 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Riello bruciatori di Legnago (Verona), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Riello bruciatori di Legnago (Verona);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 14 aprile 1971 a favore della ditta Riello bruciatori di Legnago (Verona), per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta suddetta.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5056)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1971.

Proroga del termine per la presentazione della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva nella provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1971, con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1970-71;

Vista la richiesta pervenuta dai competenti organi della provincia di Reggio Calabria per una congrua proroga del termine di presentazione delle domande di cui sopra, fissato con il citato decreto al 31 maggio 1971;

Considerato che la predetta richiesta è stata avanzata per il ritardo verificatosi nella provincia, in dipendenza del particolare andamento stagionale, delle operazioni di raccolta e molitura delle olive della campagna 1970-71;

Ritenuto che sussistono giustificati motivi per accordare la proroga richiesta;

Decreta:

Nella provincia di Reggio Calabria, il termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva prodotto nella campagna 1970-71 è prorogato al 15 giugno 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

(5333)

DECRETO PREFETTIZIO 3 aprile 1971.

Sostituzione di due componenti il consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1968, n. 2320 - Div. T., relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità, per il triennio 14 dicembre 1968 - 13 dicembre 1971;

Considerato che, a seguito del trasferimento in altra sede del dott. Luigi Giusberti e del dott. Giovan Battista Leopardi, componenti del predetto consesso il primo in qualità di rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il secondo in qualità di rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, occorre provvedere alla loro sostituzione;

Vista la designazione in data 15 marzo 1971, n. S-7-1047 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella persona del dott. Francesco Fiorini, direttore della sede di Pescara;

Vista la designazione in data 26 marzo 1971, numero 2123/C.G. della direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella persona del dott. Federico Bilotta, dirigente medico principale della sede di Pescara;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 527;

Decreta:

Il dott. Francesco Fiorino dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Pescara, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Luigi Giusberti.

Il dott. Federico Bilotta, dirigente medico principale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sede di Pescara, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Giovan Battista Leopardi.

Pescara, addì 3 aprile 1971

p. *Il prefetto*: COLASURDO

(5036)

DECRETO PREFETTIZIO 12 maggio 1971.

Nomina di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ascoli Piceno.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Considerato che l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, prevede la partecipazione al consiglio provinciale di sanità di un rappresentante di tutti gli ordini e collegi sanitari;

Rilevato che l'art. 14 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, prevede l'istituzione di collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnici di radiologia medica;

Vista la lettera n. 1084 in data 29 aprile 1971, con la quale il medico provinciale ha fatto presente che il collegio interprovinciale per le Marche dei tecnici di radiologia, di recente costituzione, ha designato come proprio rappresentante, in seno al consiglio provinciale di sanità il sig. Bruno Paci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il sig. Bruno Paci è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, in rappresentanza del collegio interprovinciale per le Marche dei tecnici di radiologia.

Ascoli Piceno, addì 12 maggio 1971

Il prefetto: TURCO

(5035)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 24 maggio 1971.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Assisi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971, è stato sciolto il consiglio comunale di Assisi e nominato commissario straordinario di detto comune il vice prefetto dott. Mario Vaccaro.

Il 24 maggio 1971, viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Peraltro, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi per l'avvio e il perfezionamento di rilevanti pratiche concernenti la esecuzione e la progettazione di opere pubbliche nei settori della viabilità, dell'approvvigionamento idrico, dell'edilizia scolastica, nonchè per la realizzazione di varie altre iniziative nell'interesse dell'ente.

Sarebbe, quindi, sommamente pregiudizievole per l'interesse dell'amministrazione civica una imminente cessazione della gestione commissariale.

Per tali considerazioni, si ritiene, pertanto, necessario prorogare la gestione commissariale presso il comune di Assisi sino all'insediamento degli organi ordinari.

Al che si provvede con decreto prefettizio in pari data.

Perugia, addì 24 maggio 1971

Il prefetto: FAZZUTTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1971, con il quale è stato provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Assisi e alla nomina del vice prefetto dott. Mario Vaccaro a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune predetto;

Considerato che il 24 maggio 1971 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che, per i motivi esposti nella relazione allegata che fa parte integrante del presente decreto, la gestione commissariale venga prorogata;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Assisi, affidata al vice prefetto dott. Mario Vaccaro con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1971, è prorogata a norma di legge fino all'insediamento degli organi ordinari.

Perugia, addì 24 maggio 1971

Il prefetto: FAZZUTTI

(5295)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor B. T. Pflanz, console del Canadà a Milano.

(5070)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert Key Thomson, console generale del Canadà a Milano.

(5071)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor J. D. B. Mckibbin, console di Gran Bretagna a Milano.

(5072)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor D.S. Wassell, vice console di Gran Bretagna a Napoli.

(5073)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor A.R. Thomas, vice console di Gran Bretagna a Milano.

(5074)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gaetano Musumeci, console onorario di Malta a Catania.

(5075)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Gualtieri

Con decreto provveditoriale n. 462, in data 19 maggio 1971, è stato approvato il piano per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare adottato dal comune di Gualtieri con deliberazione consiliare n. 46 del 23 luglio 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5065)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Siena

Con decreto provveditoriale n. 6100 in data del presente è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 550 del 1° giugno 1970, con la quale il comune di Siena ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola materna in località Certosa ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5019)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Quinto Vicentino

Con decreto 6 febbraio 1971, n. 721, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto ex derivazione roggia Tergola in comune di Quinto Vicentino (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *U*, al foglio n. 3, mappali 66 1/3 (mq. 85); 66 1/7 (mq. 51); 66 1/4 (mq. 50); 66 1/8 (mq. 130); 66 1/9 (mq. 150) e 66 1/10 (mq. 70) della superficie complessiva di mq. 536 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 luglio 1970, in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(5051)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in Monopoli

Con decreto interministeriale n. 502 del 9 aprile 1971, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ai beni patrimoniali dello Stato, di una quota di area estesa mq. 365,84 facente parte di una maggiore superficie censita in catasto del comune di Monopoli alla partita 6943-*bis*, foglio 10-*A*, particella 237.

(5024)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono di tiro a segno di Chivasso

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 504 del 25 marzo 1970, è stato dismesso dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferito tra i beni patrimoniali dello Stato l'immobile costituente il campo di tiro a segno di Chivasso (Torino), sito nel comune censuario di Chivasso e contraddistinto nel catasto dello stesso comune con i seguenti dati: particella 10696, foglio n. 59, mapp. 226, superficie da dismettere mq. 11.750.

(5146)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di Tolve

Con decreto interministeriale n. 501 del 5 aprile 1971, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa-Aeronautica, ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito in comune di Tolve (Potenza) alla partita 10155, foglio n. 50, particelle 9 e 10, della superficie complessiva di mq. 183.600.

(5145)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea

La dott.ssa Amelia Belli in Scirpa, nata a Bergamo il 31 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di laurea in materie letterarie rilasciato dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta

(5015)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 229, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Ozzo Salvatrice nata Firrincieli avverso la decisione n. 20977 adottata dal provveditore agli studi di Novara il 21 novembre 1967.

(5077)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 225, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso straordinario proposto dal rag. Italo Sanna in data 18 ottobre 1967 avverso la nota ministeriale n. 5689 del 6 maggio 1967, con la quale si comunicava al predetto l'esclusione dal concorso per titoli ed esami a ventotto posti di vice-segretario ragioniere-economo nel ruolo dei segretari ragionieri-economi degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, indetto con decreto ministriale 30 dicembre 1964.

(5076)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 230, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Saieva Salvatore Giuseppe avverso la decisione dell'11 dicembre 1964, adottata dalla commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato di Massa Carrara ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(5078)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 22 Pubblica istruzione, foglio n. 232, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Vincenzo Spadaro, incaricato triennale di diritto ed economia, avverso la decisione adottata il 10 dicembre 1968 dalla commissione provinciale funzionante presso il provveditorato agli studi di Trapani ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, in materia di mancato conferimento delle ore di insegnamento disponibili presso l'istituto tecnico commerciale di Marsala, a titolo di completamento d'orario.

(5079)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1971, registro n. 30, foglio n. 148, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 12 maggio 1969 dalla signora Aguglia Giulia nata Longo, avverso la decisione n. 44264 in data 3 febbraio 1969 del provveditore agli studi di Catanzaro, reiettiva del gravame gerarchico proposto dalla stessa contro la mancata nomina a supplente di educazione musicale nella scuola media di Gagliano, per l'anno scolastico 1968-69.

(5080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 3 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,35	624,35	624,68	624,35	—	622 —	624,40	624,35	624,35	624,70
Dollaro canadese	615,30	615,30	614,50	615,30	—	617,25	615,50	615,30	615,30	615,50
Franco svizzero	152,70	152,70	152,75	152,70	—	152,05	152,72	152,70	152,70	152,70
Corona danese	83,28	83,28	83,30	83,28	—	82,90	83,28	83,28	83,29	83,40
Corona norvegese	87,79	87,79	87,85	87,79	—	87,55	87,80	87,79	87,79	87,85
Corona svedese	120,92	120,92	120,92	120,92	—	120,40	120,90	120,92	120,92	120,90
Fiorino olandese	176,08	176,08	176,20	176,08	—	175,08	176,20	176,08	176,08	176,40
Franco belga	12,579	12,579	12,5875	12,579	—	12,54	12,5775	12,579	12,57	12,59
Franco francese	112,86	112,86	112,95	112,86	—	112,78	112,85	112,86	112,86	112,85
Lira sterlina	1510,20	1510,20	1510,80	1510,20	—	1504,45	1510,05	1510,20	1510,20	1510,50
Marco germanico	176,89	176,89	177 —	176,89	—	176,20	176,90	176,89	176,89	176,75
Scellino austriaco	24,9925	24,9925	25 —	24,9925	—	24,90	24,99	24,9925	24,99	24,97
Escudo portoghese	21,955	21,955	21,95	21,955	—	21,85	21,94	21,955	21,95	21,96
Peseta spagnola	8,9735	8,9735	8,98	8,9735	—	8,94	8,9775	8,9735	8,97	8,97

Media dei titoli del 3 giugno 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	93,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,925
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,80
» 5 % (Città di Trieste)	94,35
» 5 % (Beni esteri)	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,925
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,25
» 5 % (» 1° 10-1975) II emiss.	93,95
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,20
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 giugno 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,375
Dollaro canadese	615,40
Franco svizzero	152,71
Corona danese	83,28
Corona norvegese	87,795
Corona svedese	120,91
Fiorino olandese	176,14
Franco belga	12,578
Franco francese	112,855
Lira sterlina	1510,125
Marco germanico	176,895
Scellino austriaco	24,991
Escudo portoghese	21,947
Peseta spagnola	8,975

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della « Società cooperativa agricola di consumo di Garessio-Trappa », con sede in Trappa di Garessio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 maggio 1971, la « Società cooperativa agricola di consumo di Garessio-Trappa », con sede in Trappa di Garessio, costituita per rogito Nani in data 16 maggio 1954, repertorio 13034, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore, nella persona del dott. Antonio Danna.

(5016)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società mutua cooperativa edilizia « Reginella », con sede in Genova-Sestri, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 maggio 1971, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società mutua cooperativa edilizia « Reginella », con sede in Genova-Sestri, costituita in data 1° aprile 1965 per atto del notaio dott. Gian Giuseppe Bonanni.

Dalla data del decreto, il dott. Giorgio Dellacasa è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, per il periodo di sei mesi.

(5017)

Modifica all'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società turismo e autolinee Roma - STEAR, con sede in Roma.

Con decreto 1° aprile 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dell'art. 1 dello statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società turismo e autolinee Roma - STEAR, con sede in Roma.

(5064)

Modifica del decreto ministeriale 4 gennaio 1971 relativo allo scioglimento della società cooperativa edilizia « Casa Insula », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 marzo 1971, il precedente provvedimento del 4 gennaio 1971, pubblicato per sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1971, con il quale la società cooperativa edilizia « Casa Insula », con sede in Genova, costituita con atto del 3 dicembre 1960 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con la nomina a commissario liquidatore del dott. Mario Mastrodonato, viene modificato nel senso che detto scioglimento deve intendersi disposto senza far luogo a liquidazione per mancanza di rapporti patrimoniali da definire.

(5161)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1971, registro n. 4, foglio n. 282, il ricorso straordinario proposto dal sindaco del comune di Collegno, avverso il decreto n. 7078, in data 21 gennaio 1969, con il quale il prefetto di Torino aveva accolto il ricorso prodotto dalla signora Scafili Agata contro lo stesso comune di Collegno che con provvedimento, in data 30 settembre 1968, aveva negato alla medesima signora Scafili la licenza di vendita ambulante di « merceria e chincaglieria », è respinto.

(5134)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5588, in data 17 maggio 1971, è stato approvato. con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica delle Paludi di Napoli e Volla, con sede in Napoli deliberato dal consiglio dei delegati in data 11 dicembre 1970.

(5142)

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica della Laga, con sede in Teramo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5285, in data 19 aprile 1971, è stato approvato, con una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio di bonifica della Laga, con sede in Teramo, deliberato dal commissario straordinario in data 26 gennaio 1971.

(5067)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Roccapiemonte

Con decreto interministeriale 24 febbraio 1971, n. 30, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze è stato trasferito, dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 3, particella 303 del catasto del comune di Roccapiemonte (Salerno), della complessiva estensione di mq. 967.

(5143)

Sostituzione di un componente del collegio sindacale del Consorzio nazionale produttori canapa

Con decreto ministeriale 16 aprile 1971 il dott. Fernando Folchi è nominato componente del collegio dei sindaci del Consorzio nazionale produttori canapa, in sostituzione del prof. Vittorio Caporaso che ha rassegnato le dimissioni per impegni d'ufficio.

(5068)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 24 dicembre 1970 al 14 gennaio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2622/70, 2695/70 e 31/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1971, dev'essere apportata la seguente rettifica:

pag. 1997 - voce di tariffa 10.06-B-(I)-(a) - Riso semilavorato: leggere l'ammontare della restituzione per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera « 9,002 (b) » invece di « 9,002 ».

(5135)

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 31 gennaio 1971, a norma del Regolamento C.E.E. numero 2083/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), esportati verso i Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 12 marzo 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 1523, colonna IV, voce 01.05 - statistica 01 - Volatili vivi da cortile, aggiungere la frase « (per unità) » sotto i quattro importi della restituzione.

(5020)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 112 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4209/R in data 4 maggio 1971

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
1	*O-Due*, 25 compresse da mg. 250	Ist. Farmochimico Falorni S.p.a., via Giulio Bechi, 3, Firenze	25-11-1967	20880	9- 2-1971
2	*Neo Citrullamon*, 50 compresse da mg. 50	Sudmedica di Monaco (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta F.I.R.M.A., via G. Starnina, 75, Firenze	23- 3-1961	18803	19- 1-1971
3	*Fena-C*, 6 supposte per adulti	Farmaceutici Gazzini (già registrata a nome della ditta Ist. Farmaco Biologico Aurelio), viuzzo Biliotti, 4, Firenze	24- 3-1961	17913	14- 5-1970
4	*Pillole Pink*, 36 e 108 pillole	L. Manetti - H. Roberts & C., via C. Pisacane, 1, Firenze	11- 4-1949	1977	20-11-1970
5	*Prescrizioni D.D.D.* (tipo normale), flac. da g. 55 di soluzione uso esterno; flac. da g. 150 di soluzione uso esterno	Id.	11-10-1952 21- 5-1964	7136	20-11-1970
6	*Prescrizione D.D.D.* (tipo forte), flacone da g. 150 di soluzione uso esterno	Id.	11-10-1952 21- 5-1964	7136/1	20-11-1970
7	*Neuralgine Boche*, una fialetta	Prodotti Nevia del dott. L. Giannuzzi, viale dei Mille, 34, Firenze	2- 9-1957	12912	28- 1-1971
8	*Antisettalgina*, 5 fiale × 5 cc. tipo semplice per uso intramuscolare; 5 fiale × 5 cc. con vit K tipo forte per uso intramuscolare	Ist. Farmaco Biologico Raffaello Pagni, via V. da Bisticci, 4, Firenze	28- 2-1951 21- 8-1951	4537	31-12-1970
9	*Eubalia*, 40 compresse	Id.	13- 2-1956	10805	2- 2-1971
10	*Beogex*, 6 supposte per adulti	Wynlit Pharmazeutische Produkte A.G. di Zurigo (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Spemsa - lab. chimico farmaceutici, via Dante da Castiglione, 7, Firenze	15- 4-1967	20844	14-12-1970
11	*Beogex*, 6 supposte pediatriche	Id.	15- 4-1967	20844/1	14-12-1970
12	*Creosotum*, 10 fiale × 5 cc.	Lab. chimico Deca dott. Capuani & C. (già registrata a nome della ditta Lab. Farm. Brichetti Sondalo), via Balzaretti, 17, Milano	29- 4-1949 8- 5-1958	1954/C	4- 8-1970
13	*Creosotum*, 6 fiale × 10 cc.	Id.	29- 4-1949 8- 5-1958	1954/D	4- 8-1970
14	*Biocolina*, 6 e 12 fiale × 1 cc.	Lab. Bouty S.p.a., via Vanvitelli n. 6, Milano.	12- 9-1949	1586	31-12-1970
15	*Biocolina*, 5 supposte per adulti; 5 supposte per bambini	Id.	24- 2-1954	1586/A	31-12-1970
16	*Biliol*, 25 confetti	Id.	27-11-1957	13291	31-12-1970
17	*Luosterol*, 25 capsule gelatinose	Id.	23- 3-1960	11757	31-12-1970
18	*Hormosedyl*, 5 supposte per adulti	Id.	17- 4-1953 28- 2-1964	7671/B	31-12-1970
19	*Hormosedyl*, 5 supposte per bambini	Id.	17- 4-1953 28- 2-1964	7671/B-1	31-12-1970
20	*Nifrina*, flacone da g. 100 di sciroppo	Id.	20- 2-1960	1853/A	31-12-1970
21	*Nifrina*, 5 fiale liofilizz. da 50 mg. + 5 fiale da 2 cc. di solv.	Id.	5- 5-1961	1853/C	31-12-1970
22	*Quinothymol*, 5 supposte per adulti	Id.	3- 9-1957	12967	31-12-1970
23	*Quinothymol*, 5 supposte per bambini	Id.	3- 9-1957	12967/1	31-12-1970
24	*Rectazina*, 3 e 6 supposte per adulti	Id.	4- 3-1963	17843	31-12-1970

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
25	*Rectazina,* 3 e 6 supposte per bambini	Lab. Bouty S.p.a., via Vanvitelli n. 6, Milano.	4- 3-1963	17843/1	31-12-1970
26	*Antistin,* flac. da 10 cc. di soluzione	Ciba Industria Chimica S.p.a., via Oropa, 4, Milano	31-12-1950 7-12-1968	1677/A	1- 9-1969
27	*Antistin,* tubo da g. 20 di crema	Id.	31-12-1950 7-12-1968	1677/C	1- 9-1969
28	*Antistin,* tubo da g. 20 di unguento	Id.	31-12-1950 7-12-1968	1677/D	1- 9-1969
29	*Bromicolina,* 10 fiale × 1 cc.	Chemil Chemioterapici Milano, via Cavour, 41-43, Novate Milanese (Milano)	23- 9-1952	6988	23-12-1970
30	*Ormalgidolo,* vasetto da g. 20 di crema tipo normale; vasetto da g. 100 di crema tipo forte	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8-10, Milano	12- 7-1948	1487	15-12-1970
31	*Numorphan,* 5 e 12 fiale × 1 ml.; flac. multidose × 10 ml.	Farmacosmici S.p.a., via G. Donadoni, 12, Milano	17- 2-1969	20339	25-11-1970
32	*Numorphan,* 5 e 12 fiale × 2 ml.	Id.	17- 2-1969	20339/1	25-11-1970
33	*Numorphan,* 6 supposte da mg. 2	Id.	17- 2-1969	20339/A	25-11-1970
34	*Numorphan,* 6 supposte da mg. 5	Id.	17- 2-1969	20339/A-1	25-11-1970
35	*Tubocurarine Chloride Endo,* flacone × 5 ml. contenente 10 mg./cc.	Endo Laboratories Inc. di Richmond Hill 18, New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Farmacosmici S.p.a., via G. Donadoni, 12, Milano	11- 9-1963	18677/1	25-11-1970
36	*Kinofarmit,* 20 compresse da g. 0,60	Farmit. S.p.a., via Intra, 3, Milano	29-10-1955	319	20- 1-1971
37	*Kinofarmit,* 6 fiale × 5 cc. da g. 0,50 .	Id.	28-12-1955 13-11-1967	319/A	20- 1-1971
38	*Kinofarmit,* 10 supposte da g. 3 . .	Id.	28-12-1955 13-11-1967	319/B	20- 1-1971
39	*Hypotyl,* 30 compresse da mg. 200	Id.	18-12-1961	19520	20- 1-1971
40	*Osteogen,* flacone da g. 200 di sciroppo	Id.	29- 5-1957	12538	20- 1-1971
41	*Zinacillin* (iniettabile), flacone da 500.000 U.I. con fiala da 3 cc. di solvente	Farber Ref S.p.a., via Imperia n. 35, Milano	21- 5-1960	16217	16-12-1970
42	*Idrovaccino Antitifico T.A.B.,* 3 fiale × 0,5 ml. 1-1 .	Ist. Sieroterapico Milanese S. Belfanti, via Darwin, 20, Milano	24- 1-1956	10764	8- 1-1971
43	*Liovaccino a germi vivi contro il colera aviàrio* (uso veterinario), fiale × 10 ml. + flac. × 10 ml. di solvente	Id.	14-11-1955	10547	8- 1-1971
44	*Siero antidifterico* (antitossina purificata), fiala × 10 ml. da 10.000 U.I.	Id.	19- 1-1956	10714	8- 1-1971
45	*Siero antidifterico* (antitossina purificata), fiala × 10 ml. da 20.000 U.I.	Id.	19- 1-1956	10714/A	8- 1-1971
46	*Artripsina B1,* 3 e 5 fiale liofilizzate + 3 e 5 fiale da 2 cc. di solvente	I.S.F. S.p.a., (già Italseber), via Calatafimi, 5, Milano	31-10-1962 19-10-1963	20138	20- 1-1971
47	*Bechilene,* flac. da g. 200 di sciroppo	Id.	5- 3-1956	10954	20- 1-1971
48	*Bechilene,* 10 fiale × 1,5 cc.	Id.	5- 3-1956	10954/A	20- 1-1971
49	*Bechilene,* 20 confetti	Id.	5- 3-1956	10954/B	20- 1-1971
50	*Bechilene,* 10 supposte	Id.	14- 7-1956	10954/C	20- 1-1971
51	*Bechilene,* 10 capsule da mg. 100	Id.	19-11-1959	10954/D	20- 1-1971
52	*Fealina,* 10 fiale × 2 cc.	Id.	23-12-1955	10756	20- 1-1971
53	*Fealina,* 25 confetti	Id.	12- 3-1956	10756/A	20- 1-1971
54	*Tonoglum,* 25 compresse	Id.	29-10-1951	5539	20- 1-1971
55	*Tonoglum,* 10 supposte	Id.	24- 7-1953	5539/A	20- 1-1971
56	*Tonoglum,* flac. da g. 200 di sciroppo	Id.	1- 9-1954	5539/B	20- 1-1971

N d'ordine	SPECIALITA MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
57	*Cebrodin Ifli*, 20 compresse da mg. 25	Ist. Luso Farmaco d'Italia, via Carnia, 26, Milano	20- 8-1959	15436	28-12-1970
58	*Cortacet*, 10 compresse da g. 10	Id.	11- 5-1956	11122	28-12-1970
59	*Epidermina*, tubo da g. 10 di pomata	Id.	15-10-1959	15984	28-12-1970
60	*Epidermina*, contenitore da g. 10 di polvere aspersoria	Id.	15-10-1959	15984/A	28-12-1970
61	*Gramixina*, flac. × 10 cc. di soluz.	Id.	10- 3-1958	9320/1	28-12-1958
62	*Fungacetin*, flac. × 50 cc. di tintura	Id.	16-10-1959	16052/A	28-12-1970
63	*Fungacetin*, bombola × 50 cc. di soluz. spray	Id.	21- 8-1961	16052/B	28-12-1970
64	*Neoconciclina* (uso endovenoso), flac. da mg. 250 con annessa fiala solv.	Id.	14- 6-1960	17317	28-12-1970
65	*Neoconciclina* (uso endomuscolare), flac. da mg. 250 con annessa fiala solv.	Id.	14- 6-1960	17317/A	28-12-1970
66	*Neoconciclina* endomuscolare, flac. da mg. 100 con annessa fiala solvente	Id.	15- 6-1960	17317/A-1	28-12-1970
67	*Pulmenergo*, flac. da g. 200 di sciroppo	Italia Medicinali, via Rabolini, 9, Milano	22- 9-1966	19158	2- 1-1971
68	*Resitex*, 20 e 50 compresse	Medicinali Washington, via Gadames, 91, Cerro Maggiore (Milano)	8- 2-1961 5-11-1962	18327	1- 2-1971
69	*Sulotol*, flacone da 15 cc. di gocce	Farmaceuticimidy S.p.a., via Piranesi, 38, Milano	12-10-1948	1633	9- 2-1971
70	*Bioflor*, flac. da g. 150 di sciroppo tipo semplice	Officine Farmacol. Lombarde, via F. De Sanctis, 73, Milano	30- 5-1960	17493/A	23-12-1970
71	*Bioflor*, flac. da g. 150 di sciroppo tipo sedativo	Id.	30- 5-1960	17493/B	23-12-1970
72	*Benzoxale*, 20 compresse	Sigurtà Farmaceutici, via Canova, 19, Milano	23- 3-1960	2350	20- 1-1971
73	*Benzoxale*, 5 fiale × 1 cc.	Id.	14-11-1950 23- 5-1960	2350/A	20- 1-1971
74	*Biofosfale*, 30 compresse tipo norm.	Id.	30-11-1954	1051	20- 1-1971
75	*Biofosfale*, 30 compr. tipo sedativo	Id.	2- 2-1955	1051/A	20- 1-1971
76	*Movisan*, 3 e 12 compresse; 3 e 6 supposte	Id.	1- 8-1956 3- 9-1955	5060	20- 1-1971
77	*Simanite-S*, tubo da g. 5 di crema	Id.	16- 4-1968	20916	31-12-1970
78	*Diatesan*, tubo da g. 3 di pomata	SPA - Soc. Prodotti Antibiotici, via Biella, 8, Milano	16-12-1957	13327	22- 7-1970
79	*Tri-Crescin*, flac. contagocce × 10 cc.	Id.	25- 8-1962 27- 6-1963	18227	31- 1-1971
80	*Pen-Pharma*, 12 compresse	Lab. Sinpharma S.p.a., via Prealpi, 8, Cormano (Milano)	2-11-1957	13178	1-12-1970
81	*Pen-Pharma*, flac. sospensione da g. 45 di granuli	Id.	3-12-1958	13178/A	1-12-1970
82	*Sanareuma*, 5 fiale × 5 cc.	Ist. Farmacologico Trinum, via Solferino, 28, Meda (Milano)	24- 6-1955	10141	23-11-1970
83	*Tricoral*, 30 confetti	Turner Farmaceutici S.p.a., corso Vercelli, 54, Milano	21-11-1966	13494	25- 1-1971
84	*Tricoral*, 10 ovuli	Id.	21-11-1966	13494/A	25- 1-1971
85	*Furium*, 15 compresse da mg. 50	U. Ravizza S.p.a., via Europa, 35, Muggiò (Milano)	1- 8-1962	19988	6-11-1970
86	*Furium*, flacone da 30 e 50 cc. di soluzione gocce uso orale	Id.	28- 4-1964	19988/A	6-11-1970
87	*Iperdiuren*, 30 compresse da mg. 2	Violani Eurolabor (già registrata a nome della ditta Eurolabor Farmaceutici), via Monterosa, 82, Milano	22-11-1961	18933	16-10-1970
88	*Iperdiuren*, 25 e 30 compresse da mg. 4	Id.	22-11-1961 5-11-1963	18933/1	16-10-1970

N. d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
89	*Ossichin*, 5 supposte; flacone da g. 45 di granulato	Violani Eurolabor (già registrata a nome della ditta Eurolabor Farmaceutici), via Monterosa, 82, Milano	2-12-1953	8299	16-10-1970
90	*Viobis*, 6 supposte da g. 0,13	Id.	18- 5-1961	16247	16-10-1970
91	*Viotil*, 50 compresse da mg. 5	Id.	13- 6-1960 5-12-1961	17457	16-10-1970
92	*Endometril* (uso veterinario), scatola da 4 pessari × g. 0,50	Zambon S.p.a., via Lillo del Duca, 10-12, Milano	27- 8-1962	20133	31-12-1970
93	*Gunepin Tripsina*, flacone da mg. 25 con tappo perforabile con annessa fiala solvente × 5 cc.	Id.	21- 1-1964	20266	31-12-1970
94	*Micotussil*, 30 compresse	Id.	24- 5-1957	12609	31-12-1970
95	*Palmofen*, 40 perle da mg. 175	Id.	30-12-1965	14952	31-12-1970
96	*Relaxil*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	20-12-1951	5726	31-12-1970
97	*Super-C Vete* (uso veterinario), fiala da 10 cc. × g. 1	Id.	22- 9-1961	11796/1	31-12-1970
98	*Super-E Vete* (uso veterinario), flac. da 20 cc. × g. 1	Id.	30- 9-1961	11790	31-12-1970
99	*Ulcenina*, 6 fiale × 2 cc.	Id.	14-10-1949	2530	31-12-1970
100	*Antiartritico Wassermann*, 40 compresse	A. Wassermann S.p.a., via Ampere, 56, Milano	25- 9-1950	3910	31-12-1970
101	*Neutrormone*, 6 fiale × 1 cc. da mg. 25	Richardson Merrell S.p.a., via F. Castellino, 111, Napoli	10- 2-1964	5693/B-2	5- 1-1971
102	*Siero antitetanico naturale*, 1 fiala × 2 cc. da 1.500 U.I	Id.	16- 3-1954	8677	5- 1-1971
103	*Siero antitetanico bovino analergico di bue*, 1 fiala × 3 cc. da 1.500 U.I.	Id.	16- 3-1954 24- 8-1962	8677/B	4- 1-1971
104	*Tricortoide*, 5 fiale × 2 cc. .	Id.	27-10-1959	16089	5- 1-1971
105	*Cumapirina*, 20 confetti	Farmaceutici Chiesi, via Palermo n. 30, Parma	22- 4-1969	17730	31-12-1970
106	*Estrogen*, 3 fiale × 1 cc. tipo forte	Id.	8- 8-1949 29- 4-1955	2205/1	31-12-1970
107	*Estrogen*, 1 fiala × 2 cc. tipo extra forte	Id.	21- 9-1956	2205/2	31-12-1970
108	*Spumosal Chiesi* (Proteinato d'argento), 10 candelette vaginali	Id.	26- 6-1956	10431/E	31-12-1970
109	*Tripnol*, 6 supposte tipo forte	Id.	28- 9-1961	12828/A-1	31-12-1970
110	*Tripnol*, 6 supposte tipo normale	Id.	28- 9-1961	12828/A	31-12-1970
111	*Fenazolo*, 5 fiale × 5 cc. da g. 1	S.A.M. Officine Farmac. Mariani, via Plana, 52, Voghera (Pavia)	4- 8-1959	15292/A	20-12-1970
112	*Fenazolo*, 6 supposte da g. 2 per adulti	Id.	12- 1-1960	15292/B	20-12-1970
113	*Fenazolo*, 6 supposte da g. 1 per bambini	Id.	12- 1-1960	15292/B-1	20-12-1970
114	*Fermento lattico*, 10 fiale × 3 cc.	Id.	12- 7-1961	3522	20-12-1970
115	*Fosfoton B12 San*, flac. da g. 150 di sciroppo	Id.	13- 1-1960	4006	20-12-1970
116	*Fosfoton*, 36 compresse	Id.	13-10-1950 13- 1-1960	4006/B	20-12-1970
117	*Fosfoton*, 20 fiale × 1 cc. tipo semplice	Id.	13-10-1950 13- 1-1960	4006/C	20-12-1970
118	*Fosfoton*, 20 fiale × 1 cc. tipo fortius	Id.	13-10-1950 13- 1-1960	4006/C-1	20-12-1970
119	*Fosfoton Valero*, flac. da g. 150 di sciroppo	Id.	13-10-1950 13- 1-1960	4006/D	20-12-1970
120	*Fosfoton Tetrametil*, 20 fiale × 1 cc. tipo semplice .	Id.	13-10-1950 13- 1-1960	4006/F	20-12-1970
121	*Fosfoton Tetrametil*, 20 fiale × 1 cc. tipo fortius .	Id.	13-10-1950 13- 1-1960	4006/F-1	20-12-1970
122	*Vertenxina Sam*, 40 confetti da g. 0,40	Id.	21- 9-1953	8114	20-12-1970

N d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data di dichiarazione di rinuncia
123	*Delta 15 Sam,* 2 fiale da 2 cc. × 600.000 U.I. . . .	S.A.M. Officine Farmac. Mariani, via Plana, 52, Voghera (Pavia)	12-12-1955	3094	20-12-1970
124	*Glucocalmag;* 10 fiale × 2 cc.; 10 fiale × 5 cc.; 6 fiale × 10 cc.; 10 fiale × 2 cc. + 10 fiale da 1 cc. con vit. C; 10 fiale × 5 cc. + 10 fiale da 1 cc. con vit. C; flacone da g. 150 di sciroppo con vit. B1	Id.	10-10-1950	3266	20-12-1970
125	*Vitamina B1 Sam,* 6 fiale × 1 cc. da mg. 25	Id.	27- 8-1955 20- 7-1965	6962	20-12-1970
126	*Vitamina B1 Sam,* 4 fiale × 2 cc. da mg. 100	Id.	27- 8-1955 20- 7-1965	6962/1	20-12-1970
127	*Vitamina C Sam,* 5 fiale × 2 cc. da g. 0,10	Id.	15-12-1953	8445	20-12-1970
128	*Zuccherol,* flac. da g. 200 di emulsione	Id.	10- 5-1949	1933	20-12-1970
129	*Sciroppo Ruggeri,* flacone da g. 100	Stab. Farmaceutico C. Ruggeri, via Sabbatini, 4, Pesaro	13- 3-1962	12860	8-10-1970
130	*Gocce Ruggeri,* flacone da g. 15 di gocce senza stricnina	Id.	30- 8-1962	12857	8-10-1970
131	*Gocce Ruggeri,* flacone da g. 15 di gocce con stricnina	Id.	30- 8-1962	12857/A	8-10-1970
132	*Glomeruli Ruggeri,* 100 pillole	Id.	27- 8-1962	13144	8-10-1970
133	*Purgante Ruggeri,* 2 e 12 pastiglie	Id.	20-10-1962	13116	8-10-1970
134	*Alborale,* scatola da g. 16 di polvere uso esterno; scatola da g. 100 di polvere uso esterno	Lab. Chimico Carlo Conti (già registrata a nome della ditta Lab. del Sedepnol), via L. Gereschi, 18, Pisa	2- 4-1957	12423	31-12-1970
135	*Sedipnol,* 1 e 5 fiale × 2 cc.	Id.	2- 2-1952 22- 7-1954 lett.	5942	31-12-1970
136	*Piradenile,* 5 supposte	Lab. Guidotti & C. S.p.a., via Trieste, 40, Pisa	17-11-1958 28- 3-1963	11615/A	10-11-1970
137	*Arsiodum,* flac. da g. 150 di sciroppo	Ist. Biochimico Pisano, via Turino Vanni, 23, Pisa	3- 9-1957	12905	13- 1-1971
138	*Arsiodum,* 12 fiale da 1 cc. di 1° grado	Id.	3- 9-1957	12905/A	13- 1-1971
139	*Arsiodum,* 12 fiale × 1 cc. di 2° grado	Id.		12905/1	13- 1-1971
140	*Beta 1 Monovit,* 5 fiale × 1 cc. da mg. 25; 5 fiale × 1 cc. da mg. 50	Biochimici Sossi - Bios, via Card. P. Maffi, 36, Pisa	8- 4-1955	7088/A	31-12-1970
141	*B.12 Monovit Sossi,* flacone × 15 cc. di gocce . . .	Id.	18- 8-1956 30-10-1965	6034/A	31-12-1970
142	*Eta Monovit Sossi,* 5 fiale × 2 cc. da mg. 100 . . .	Id.	15- 2-1952 23- 2-1965	5996/A	31-12-1970
143	*B.6 Monovit Sossi,* 6 fiale × 2 cc. da mg. 50 . . .	Id.	7- 7-1953	6393	31-12-1970
144	*P.P. Monovit Sossi,* 10 fiale × 2 cc. da g. 0,100 . . .	Id.	28- 8-1952	6958	31-12-1970
145	*Glicol D2,* 3 fiale × 2 cc.	Farmaceutici Caber, via Trieste n. 41, Ravenna	11- 9-1963	10415	30-11-1970
146	*Pabamide,* 20 compresse da g. 0,50	Id.	9- 1-1950	2801	30-11-1970
147	*Crema dentifricia Saturno,* tubetto da g. 50 . . .	I.P.I.T. - Ist. Profilattico Italiano, via Carlo Boggio, 79-81, Torino	20-11-1947	991	30-11-1970
148	*Eulabor,* 40 confetti	Id.	24-10-1947	959	30-11-1970
149	*Sulfostop,* 20 confetti	Id.	24-10-1947	957	30-11-1970

(4910)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli e per esami, per direttore di sezione nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria riservato al personale assunto, a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare l'art. 51, lettera *b*), istitutivo fra l'altro, del ruolo dei direttori di sezione, allegato I, tabella *A*, annessa allo stesso decreto;

Visto l'art. 75 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318, secondo il quale i posti che, dopo gli inquadramenti previsti dagli articoli 52, 72 e 74, risulteranno disponibili nel ruolo di cui all'art. 51 sopracitato saranno ricoperti mediante concorso riservato al personale assunto, a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria — comunque denominati e assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici — con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale;

Considerato, quindi, che tutti i posti previsti dalla dotazione organica del ruolo dei direttori di sezione devono essere ricoperti mediante concorso riservato a coloro che, assunti dagli enti sopracitati, abbiano la qualifica di direttore degli enti stessi e che il concorso medesimo deve essere espletato secondo le modalità di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 sopraindicato;

Ritenuto, peraltro, che risultano interessati alla partecipazione al concorso di cui trattasi i direttori dei seguenti enti soppressi ed assorbiti nei nuovi istituti di ricerca e di sperimentazione agraria: cantina sperimentale di Barletta, cantina sperimentale di Velletri, istituto sperimentale per l'olivicoltura ed oleificio di Spoleto, istituto sperimentale di zootecnia di Modena, istituto zootecnico agrario lombardo di Cremona, istituto agrario per la capitanata di Foggia e ovile nazionale di Foggia;

Attesa, pertanto, l'opportunità di limitare il concorso in argomento per la direzione delle corrispondenti sezioni operative periferiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria interessati;

Sentita la sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.
Concorso

E' indetto un concorso per titoli e per esami per direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria per la direzione delle sezioni operative periferiche degli istituti sperimentali elencati nell'unita tabella.

Il concorso è riservato a coloro che — assunti, a tutto il 31 dicembre 1965, dagli istituti o stazioni di sperimentazione agraria, compresi gli enti consorziali di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, comunque denominati e assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 — abbiano la qualifica di direttore degli stessi enti, equiparata formalmente, ai fini del trattamento economico, al personale statale, purchè in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione nei ruoli statali, prescindendo dal limite massimo di età.

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 2.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 500 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato che intende partecipare a più concorsi di cui al presente bando documenterà una volta soltanto i propri titoli, ma dovrà presentare separate domande di ammissione.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il suddetto termine, anche se la domanda sia stata presentata in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari.

La domanda dovrà essere corredata da una attestazione del commissario o del presidente del consiglio di amministrazione dell'ente di appartenenza, nella quale, oltre al nome e cognome, luogo e data di nascita del candidato, sia dichiarato il possesso da parte del candidato stesso, della qualifica di direttore degli enti assorbiti nei nuovi istituti scientifici e tecnologici, la data di assunzione e quella di decorrenza di detta qualifica, nonchè gli estremi della delibera di assunzione e del provvedimento di equiparazione, ai fini del trattamento economico, al personale direttivo scientifico statale.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome e cognome, il luogo e la data di nascita;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze biologiche o in scienze naturali o in chimica o in medicina veterinaria;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equiparato;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto od i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali pendenti;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

9) la propria residenza ed il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione del recapito dovrà essere tempestivamente comunicata.

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 3.
Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) un *curriculum* della propria attività scientifica ed eventualmente didattica, in carta semplice ed in sei copie;

2) elenco di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda, in carta semplice ed in sei copie;

3) elenco delle pubblicazioni che presenta ai sensi del successivo art. 4 in sei copie in carta semplice;

4) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile ai fini del concorso.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo. Ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte dai pubblici funzionari o pubblici ufficiali sopra atti e certificati dai medesimi rilasciati.

I certificati rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi può allegare ad una sola domanda i documenti e titoli utili, limitandosi, nelle altre, a fare preciso riferimento alla domanda documentata; tuttavia ad ogni domanda debbono essere allegati il *curriculum*, l'elenco dei documenti e dei titoli, nonchè l'elenco delle pubblicazioni.

Non è consentito il riferimento a documenti e a pubblicazioni che siano stati presentati, in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 15 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore, le copie autentiche ottenute ai sensi dell'art. 14 della legge stessa.

Art. 4.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI), separatamente dalla domanda, le pubblicazioni, in sei esemplari, insieme con un elenco delle pubblicazioni medesime, in sei copie.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferiscono e il cognome e il nome del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, le pubblicazioni, con annesso elenco, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali le pubblicazioni si riferiscono.

Si intendono per pubblicazioni i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici - Titoli - Prove d'esame

Il concorso è per titoli e per esami e sarà espletato secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e sarà giudicato dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dello art. 59 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli debbono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività svolta e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero. La commissione giudicatrice potrà, tuttavia, stabilire che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto punti in ciascuna di essa.

La votazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nello esame colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso.

Quando il concorso si riferisce a più sezioni che operano nell'ambito di uno stesso istituto sperimentale, la commissione propone tanti vincitori quante sono le sezioni, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Gli atti della commissione sono soggetti alla approvazione del Ministro per l'agricoltura e foreste previo parere della I sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e foreste, sulla regolarità di essi. La relazione della commissione verrà pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 6.

Documenti di rito

I candidati che risulteranno vincitori del concorso bandito con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI) i seguenti documenti, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode di diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati che siano stati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato dovrà altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della lettera d'invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) deve, invece, presentare una copia

integrale dello stato matricolare rilasciato dalla propria amministrazione, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 7.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà collocato nella qualifica e classe di stipendio del ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica - a seconda dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo cui si accede, valutata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in base alle anzianità richieste dall'art. 60 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 per il conseguimento delle singole qualifiche e classi di stipendio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1971
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 84

Tabella allegata al bando di concorso riservato per titoli e per esami per direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria - carriera direttiva scientifica (Decreto ministeriale 8 ottobre 1970).

PROGRAMMA DI ESAME

1) *concorso per la sezione operativa periferica di Modena dello Istituto sperimentale agronomico con sede in Bari*:

Colloquio:

Esposizione dell'attività svolta dal candidato con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate;

Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite.

Prova pratica:

Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecnico-scientifiche impiegate per la ricerca nel settore agronomico;

Esame critico di sistemazioni idraulico-agrarie e riconoscimento di erbe infestanti ai fini del loro diserbo.

2) *concorso per la sezione operativa periferica di Foggia dello Istituto sperimentale per le colture foraggere di Lodi*:

Colloquio:

Esposizione dell'attività svolta dal candidato con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate;

Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite.

Prova pratica:

Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecnico-scientifiche impiegate per la ricerca nel settore delle colture foraggere;

Riconoscimento delle specie foraggere coltivate e delle relative sementi.

3) *concorso per le sezioni operative periferiche di Torino, Cremona, Modena, Potenza, Rovigo e Foggia dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma*:

Colloquio:

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate;

Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite.

Prova pratica:

Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella ricerca del settore zootecnico;

Esame critico delle specie animali di interesse zootecnico, con particolare riguardo al miglioramento degli allevamenti.

4) *concorso per le sezioni operative periferiche di Forlì e Caserta dell'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma*:

Colloquio:

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate;

Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite:

Prova pratica:

Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella ricerca del settore frutticolo;

Tecniche di miglioramento genetico ed esame critico di tecniche colturali applicate.

Riconoscimento di coltivar e di preparati istologici.

5) *concorso per la sezione operativa periferica di Spoleto dello Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza*:

Colloquio:

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate;

Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite.

Prova pratica:

Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella ricerca del settore olivicolo;

Tecniche di miglioramento genetico ed esame critico di tecniche colturali applicate;

Riconoscimento di coltivar e di preparati istologici.

6) *concorso per la sezione operativa periferica di Arezzo dello Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto*:

Colloquio:

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate;

Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite.

Prova pratica:

Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella ricerca del settore viticolo;

Tecniche di miglioramento genetico ed esame critico di tecniche colturali applicate;

Riconoscimento di coltivar e di preparati istologici.

7) *concorso per le sezioni operative periferiche di Barletta e Velletri dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti*:

Colloquio:

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate;

Discussione sulle metodologie impiegate e sulle risultanze conseguite.

Prova pratica:

Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo.

Conoscenza delle più moderne attrezzature tecnico-scientifiche impiegate nella ricerca del settore enologico;

Determinazione dei costituenti dei mosti e dei vini.

Roma, addì 8 ottobre 1970

Il Ministro: NATALI

(5042)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina del membro aggiunto per le lingue straniere in seno alla commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 14 agosto 1970, con il quale è stato bandito il concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 19 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1971, registro n. 1, foglio n. 86, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice di cui sopra;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del membro aggiunto per le prove facoltative di lingue estere;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Il prof. Alfonso Ferri è nominato membro aggiunto per la prova facoltativa di lingue inglese, francese e tedesco alla commissione esaminatrice del concorso per esami a trentotto posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità di cui al precitato decreto in data 5 febbraio 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1971
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 140

(5041)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 393, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma » comune.

(5163)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « armaiolo » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1970, registro n. 66 Difesa, foglio n. 214, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « armaiolo » qualificato.

(5164)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » qualificato.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1970, registro n. 69 Difesa, foglio n. 159, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a sette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » qualificato.

(5165)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « meccanico » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 16 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 395, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « meccanico » comune.

(5166)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « falegname » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 396, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname » comune.

(5167)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 5ª del 30 gennaio 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 394, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrauto » comune.

(5168)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecento posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 5 del mese di maggio 1971, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 22 maggio 1971 il decreto ministeriale 2 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1971, registro n. 23 Finanze, foglio n. 152, che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trecento posti di vice geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1967.

(5169)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2714, prot. n. 8565, in data 4 marzo 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1967 bandito con decreto n. 2334, prot. n. 1382, in data 3 marzo 1969;

Visto il proprio decreto n. 2717, prot. n. 1869, in data 5 marzo 1971, con il quale sono state assegnate alle ostetriche vincitrici, le condotte poste a concorso;

Visto che la condotta ostetrica unica del comune di Camugnano a seguito della rinuncia dell'ostetrica Monari Luciana è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione al concorso dalle singole candidate;

Visto che l'ostetrica Bartolini Lucia ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta ostetrica unica del comune di Camugnano, è assegnata all'ostetrica Bartolini Lucia.

Bologna, addì 31 marzo 1971

Il medico proviciale: SABATTINI

(5043)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2090 del 28 marzo 1970, con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1969;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 7034 del 23 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1971;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1969:

1. Cianni Anita	punti	76,155	su 120
2. Burza Antonietta	»	72,480	»
3. Bartucci Carolina	»	64,760	»
4. Leonetti Pierina	»	64,240	»
5. Famà Giuseppa	»	63,000	»
6. Tarantino Giuseppina	»	59,915	»
7. Danza Rosetta	»	57,840	»
8. Sammarro Maria	»	55,010	»
9. De Pascale Angela	»	54,440	»
10. Graziano Antonia	»	52,440	»
11. Greco Dina	punti	52,200	su 120
12. Balzano Maria	»	51,760	»
13. Marasco Lea	»	51,640	»
14. Bertucci Filomena	»	49,240	»
15. Martino Onorina	»	49,200	»
16. Broccolo Flora	»	46,670	»
17. Belcastro Giulia	»	44,880	»
18. Zulli Bommina	»	43,350	»
19. Adduci Antonia Elena	»	42,640	»
20. Salatino Carolina	»	42,120	»
21. Gabriele Pia	»	41,760	»
22. Bruzzese Maria	»	41,530	»
23. Bellavia Salvatrice	»	41,000	»
24. Rio Antonietta	»	38,280	»
25. Stigliano Vincenzina	»	36,700	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cosenza, della prefettura e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 11 maggio 1971

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2090/1 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cosenza al 30 novembre 1969;

Esaminate le domande delle singole candidate con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso in narrativa e sono assegnate alla condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Cianni Anita: Dipignano;
2) Burza Antonietta: Diamante;
3) Bartucci Carolina: Paola, 1ª condotta;
4) Leonetti Pierina: Serra Pedace;
5) Famà Giuseppa: Rende, 1ª condotta;
6) Tarantino Giuseppina: S. Pietro in Guarano;
7) Danza Rosetta: Aprigliano;
8) Sammarro Maria: Corigliano Calabro, 1ª condotta;
9) De Pascale Angela: Aiello Calabro;
10) Graziano Antonia: Fiumefreddo Bruzio;
11) Greco Dina: Terranova da Sibari;
12) Balzano Maria: Longobardi;
13) Marasco Lea: Fagnano Castello;
14) Bertucci Filomena: Nocara;
15) Martino Onorina: Grimaldi;
16) Broccolo Flora: Cassano Jonio, 2ª condotta;
17) Belcastro Giulia: Spezzano Sila, 2ª condotta;
18) Zulli Bommina: Civita;
19) Adduci Antonia Elena: Oriolo Calabro;
20) Gabriele Pia: Parenti;
21) Bruzzese Maria: Castroregio, 1ª condotta;
22) Bellavia Salvatrice: Cleto, 2ª condotta;
23) Stigliano Vincenzina: S. Donato Ninea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio sanitario provinciale e dei comuni interessati.

Cosenza, addì 11 maggio 1971

Il medico provinciale: DE PRISCO

(5054)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.